



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 113/2020

Oggetto: Imposta municipale propria (IMU) - approvazione aliquote e detrazioni anno 2020.

Seduta **pubblica** in **prima** convocazione

Addì **trenta** del mese di **settembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **18:00**, regolarmente convocato, mediante collegamento in videoconferenza, si è riunito il Consiglio comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Truzzu Paolo	X		Massa Matteo	X	
Andreozzi Giulia	X		Maxia Corrado	X	
Anedda Endrich Enrica	X		Mulas Francesca		X
Angioni Antonello	X		Mura Roberto	X	
Balletto Alessandro	X		Onnis Francesco Raffaele	X	
Benucci Marco	X		Perra Roberta	X	
Cilloccu Marzia	X		Piras Andrea		X
Cugusi Giorgio	X		Piras Marcello	X	
Dettori Andrea	X		Polastri Marcello	X	
Fadda Alessandro	X		Polo Rita	X	
Floris Antonello	X		Portoghese Guido	X	
Ghirra Francesca		X	Puddu Anna	X	
Lai Aurelio	X		Scarfò Antonella Anna Maria Giusy	X	
Lai Loredana	X		Sirigu Salvatore	X	
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Ticca Umberto	X	
Loi Stefania	X		Soru Camilla Gerolama	X	
Mannino Pierluigi	X		Tocco Edoardo	X	
Marcello Fabrizio Salvatore	X				

presenti: 32 - assenti: 3

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Edoardo Tocco
con l'assistenza del Segretario Generale Giantonio Sau

Risultano presenti gli Assessori: Dedola Rita, Guarracino Alessandro, Sorgia Alessandro, Spano Paolo, Mereu Alessio, Lantini Viviana, Deidda Gabriella.

Il Presidente del Consiglio comunale dichiara che, conformemente al decreto legge n. 18 del 17.03.2020 e alle linee guida sul funzionamento del Consiglio comunale in modalità a distanza, prot. n. 105158 del 09.04.2020, la riunione si tiene in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio comunale

Premesso che

- l'art. 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito la IUC, composta dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito legge 160/2019) ha previsto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della succitata 'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Preso atto che

- l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della citata legge;
- sono abrogati, ai sensi del comma 780, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'art. 8, ad eccezione del comma 1, e l'art. 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell' imposta unica comunale (IUC) , limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI;
- sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla legge 160/2019;

Rilevato che

- sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) in particolare: le modalità di pagamento, l'accertamento esecutivo, l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota di base a seguito dell'abolizione della TASI;
- la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 1, commi 745 e 746 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti , con riduzione al 50% nei casi di cui al comma 747 della legge 160/2019 ;
- le aliquote di base continuano ad essere previste dalla citata legge in relazione alle diverse tipologie di immobili: abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze; i c.d. immobili merce sino al 2021; i terreni agricoli; gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; gli altri immobili diversi da quelli citati, con la possibilità per i comuni di aumentare l'aliquota di base di un massimo predeterminato dalla legge e con la novità di poter diminuire l'aliquota di base sino all'azzeramento ed in particolare, all'art.1, commi:

748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae

tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del

consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Preso atto che

- ai sensi dell'art. 1 comma 747 della legge 160/2019, continua ad essere prevista la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- ai sensi dell'art. 1 comma 760 della stessa legge, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

Dato atto che per le annualità pregresse restano in vigore i regolamenti relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI sino al 2011), approvato, da ultimo, con la deliberazione del CC n. 36 del 14.04.2010; all'imposta municipale propria (IMU 2012-2013), approvati con le deliberazioni del CC n. 72 del 29.10.2012 e n. 20 del 08.05.2013; all'imposta municipale unica (IUC 2014-2019), approvati con

le deliberazioni del CC n. 23 del 17.04.2014; n. 10 del 03.03.2014; n. 50 del 18.05.2016 e n. 44 del 30.03.2017;

Preso atto che gli stanziamenti d'entrata dell'IMU nel Bilancio di previsione assestato 2020/2022 risultano coerenti con le aliquote in approvazione con il presente atto;

Visti

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs n°446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
- l'art. 1, commi 739-783 della legge 160/2019;

Preso atto che

- il comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 introduce, a decorrere dall'anno 2021, una limitazione alla potestà del comune di diversificare le aliquote dell'IMU, stabilendo che detta potestà può esercitarsi esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, per la cui individuazione lo stesso comma 756 rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione;
- il comma successivo prevede, in particolare, che *"In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote"*;

Atteso che

- la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie individuate dal decreto statale decorre dall'anno 2021, solo da tale anno e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto, vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante, pena l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti;
- il comma 767 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 nel disciplinare la trasmissione, mediante il Portale del federalismo fiscale, dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell'IMU e la conseguente pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, prevede, con riferimento alle aliquote, l'inserimento nello stesso Portale del prospetto di cui al comma 757 e, per quanto concerne l'efficacia, la pubblicazione per l'anno di riferimento entro il 31 ottobre del medesimo anno e, a tal fine, la trasmissione entro il termine perentorio del 14 ottobre;

Rilevato che

- ai sensi del comma 762 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, *in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate[...], Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo*

semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

- l'art. 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, abrogando le norme in contrasto;
- l'art. 107, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» come modificato dall'art. 106 comma 3 bis del succitato decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, prevede un ulteriore differimento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151 del TUEL al 30 settembre 2020;
- ai sensi dello stesso art. 106 comma 3 bis, limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre sono differite rispettivamente al 31 ottobre per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni e al 16 novembre per la pubblicazione degli atti da parte del Mef;

Considerato, in virtù di un'interpretazione sistematica delle disposizioni sopraccitate, confortata dalla Risoluzione n. 1/DF del 20.02.2020 del Ministero delle Finanze, che, per l'anno 2020 e, comunque, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Ritenuto, nell'ambito della propria potestà regolamentare, alla luce delle importanti modifiche normative intervenute e dell'articolazione delle aliquote consentita per il 2020, di approvare, per l'annualità 2020, in relazione alle diverse fattispecie imponibili individuate, le aliquote IMU di cui all'allegato: "IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI 2020" che, della presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla dirigente del Servizio Tributi, Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla dirigente del Servizio Programmazione e controlli, Peg e performance, Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

acquisito, in data 24.09.2020, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che, in data 29.09.2020, è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Bilancio;

udito il dibattito;

dato atto che è stato presentato un emendamento, protocollato in data 30/09/2020 al n. 243370, munito dei prescritti pareri, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

preso atto che risulta assente la consigliera Andreozzi;

visto il risultato favorevole della votazione sull'emendamento, espressa per appello nominale: presenti 31, votanti 26, voti favorevoli 26, voti contrari nessuno, astenuti 5 (Marcello, Massa, Portoghese, Puddu e Soru); l'emendamento viene approvato;

preso atto che risulta assente il consigliere Fadda;

visto il risultato favorevole della votazione sulla proposta emendata, espressa per appello nominale: presenti 30, votanti 20, voti favorevoli 20, voti contrari nessuno, astenuti 10 (Benucci, Cilloccu, Dettori, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Massa, Polo, Portoghese, Puddu e Soru);

delibera

- 1) di approvare, per l'annualità 2020, in relazione alle diverse fattispecie imponibili individuate, le aliquote IMU di cui all'allegato: "IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI 2020" che, della presente deliberazione, costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2020;
- 3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Su proposta del Presidente

il Consiglio comunale

visto il risultato unanime favorevole della votazione, espressa per appello nominale: presenti 30, votanti 30, voti favorevoli 30, voti contrari nessuno, astenuti nessuno;

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giantonio Sau

Il Presidente del Consiglio
Edoardo Tocco

Allegato (A) alla deliberazione del C.C. n. 113 del 30/09/2020

IMU 2020- ALIQUOTE E DETRAZIONI

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)	DETRAZIONE (in euro)
A) Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. A1; A/8 e A/9) adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7);	6	200,00
B) Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse in locazione: - B1) a titolo di abitazione principale, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica, con contratto a canone concordato registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi territoriali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 art. 2, comma 3; - B2) con contratto transitorio per studenti universitari registrato, alle condizioni stabilite dagli Accordi territoriali in vigore, ai sensi della Legge 431/1998 art. 5, comma 3 della normativa ivi richiamata;	6,6	
C) Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) e relative pertinenze adibite ad abitazione principale (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori-figli), a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica;	7,6	
D) Alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP), e relative pertinenze, che non rientrano nella categoria degli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;	7,6	200,00
E) Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. A/1-A/9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta e collaterale (nonni-nipoti, fratelli-sorelle), a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica; F) Unità immobiliare ad uso abitativo (cat. da A1 ad A9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse in locazione, con contratto a canone libero, regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale, a condizione che il conduttore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica;	9,6	

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALiquota (per mille)	DETRAZIONE (in euro)
G) Immobili di categoria catastale A/10; immobili di categoria C/6, C/7 e C/2 non costituenti pertinenza; unità immobiliari C/1; aree edificabili; terreni agricoli; altri immobili non ricadenti nelle altre categorie;	10,6	
H) Immobili di categoria catastale D	10,6 (7,6 allo Stato e 3 al Comune)	
I) Unità immobiliare ad uso abitativo e relative pertinenze (cat. da A1 ad A9) non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e tenuta a disposizione;	10,6	
L) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;	1	
M) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5	
Per le unità abitative (cat. da A1 ad A9) dotate di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica <u>per uso domestico</u> è prevista la <u>riduzione di un punto dell'aliquota di riferimento</u> , con un massimo di 100 euro per unità abitativa.		